

XVII LEGISLATURA  
CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 2596

d'iniziativa del deputato GALATI

Modifiche al codice della navigazione e all'articolo 53 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in materia di comando o pilotaggio in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche o di stupefacenti

Presentata il 1o agosto 2014

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è diretta a introdurre una più stringente disciplina delle norme di sicurezza nella navigazione, la cui ottemperanza è prescritta e legislativamente imposta durante l'esercizio di attività di comando e di pilotaggio di imbarcazioni, navi, galleggianti e aeromobili. La proposta di legge nasce dalla constatazione che, nell'applicazione della disciplina vigente, sussistono carenze e profili di arretratezza o di insufficienza normativa, sia rispetto alle fattispecie verificatesi sia, soprattutto, con riferimento ai nuovi orientamenti, sviluppi ed evoluzioni della legislazione in materia di tutela della sicurezza, dell'incolumità e dell'integrità fisica delle persone, registrati negli ultimi anni e in misura progressivamente più estesa, con un graduale inasprimento delle sanzioni previste in caso di violazione delle prescrizioni legislative.

Si tratta di orientamenti che, pur avendo trovato uno sbocco importante e un apprezzabile livello di determinazione, ad esempio, nel comparto normativo di disciplina della circolazione su strada, non risultano finora adeguatamente e opportunamente inseriti anche nella disciplina della navigazione. Pur in considerazione delle sostanziali e fondamentali differenze tra le due modalità di circolazione (nautica e stradale), appare

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2014

---

opportuno, nel perseguimento del fondamentale obiettivo della sicurezza e della tutela dell'incolumità delle persone, un intervento che determini un maggior livello di incisività della normativa vigente nel sanzionare adeguatamente comportamenti pericolosi o comunque suscettibili di configurarsi quali elementi di pericolosità per le persone nelle loro attività di navigazione, per ciò che concerne sia la navigazione professionale che la navigazione da diporto.

La necessità dell'intervento diviene ancora più evidente in considerazione di due circostanze che, considerate congiuntamente, fanno emergere in modo significativo le ragioni della proposta di legge:

a) la conformazione geografica del territorio nazionale, caratterizzato da una rilevante estensione di fiumi, laghi e acque navigabili e nel quale ben quindici delle venti regioni esistenti si affacciano sul mare, con una conseguentemente elevata quota di popolazione coinvolta in attività di navigazione;

b) i dati sui sinistri nautici nel comparto della navigazione da diporto: secondo quanto divulgato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (rapporto «Il Diporto Nautico in Italia»), per l'annualità 2012 (ultimi dati disponibili) il numero dei sinistri occorsi in mare aperto al naviglio da diporto è stato pari a 219. Il dato, che include diverse tipologie di incidenti registrati (urti, incagli, collisioni, naufragi, affondamenti, capovolgimenti, avarie del motore o altri tipi di sinistri), pur risultando in calo rispetto alle annualità precedenti (310 sinistri nel 2011, 317 nel 2010) coinvolge un numero significativo di persone (66 unità, di cui 10 morti e 56 feriti); nell'ultimo triennio considerato (2010-2012) il numero di sinistri è pari a 846 unità, con un numero di vittime pari a 233, di cui 43 morti e 176 feriti.

Una così estesa pratica delle attività di navigazione, da una parte, e i dati riportati sugli indici di sinistrosità, dall'altro, rendono evidente la

necessità di intervenire con strumenti normativi adeguati al fine di migliorare i livelli di sicurezza della navigazione.

In particolare appare opportuno, oltre che indispensabile al fine di tutelare adeguatamente la sicurezza delle persone e determinare un incremento significativo nei livelli di prevenzione dei sinistri, recepire all'interno della disciplina della navigazione e del diporto nautico i medesimi orientamenti legislativi già affermatasi nella disciplina della circolazione stradale, con particolare riferimento alle regole e alle sanzioni previste per la guida di veicoli sotto l'effetto di alcool o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Ferme restando le differenze e la totale diversità di modalità di circolazione considerate, è compito del legislatore tenere fermo l'intento di tutelare la circolazione delle persone in tutte le sue modalità. Nell'ambito di tali finalità, l'articolo 1120 del codice della navigazione, il quale prevede la fattispecie della conduzione di nave, galleggiante o aeromobile da parte di soggetto in «stato di ubriachezza», nonché un riferimento all'esclusione o menomazione di capacità al comando dovuta all'azione di sostanze stupefacenti, prevedendo, per entrambe le ipotesi di reato, la pena detentiva della reclusione da sei mesi a un anno. Nella versione vigente le due fattispecie del comando «in stato di ubriachezza» e «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» sono trattate congiuntamente e all'interno della medesima disposizione, con la semplice estensione alla seconda (comando o pilotaggio «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti») della disciplina applicabile per la prima (comando o pilotaggio «in stato di ubriachezza»).

Tale disciplina, come premesso, presenta significativi punti di carenza e insufficienza sul piano disciplinare, in quanto le sanzioni previste si sostanziano esclusivamente in misure di restrizione della libertà personale, mentre guardando, ad esempio, alla più recente disciplina dei reati stradali è possibile notare come il legislatore abbia affiancato a tali misure anche sanzioni amministrative e sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare contestualmente.

---

Si propone pertanto un intervento modificativo diretto ad adeguare il trattamento sanzionatorio agli orientamenti correttamente e opportunamente introdotti dalla legislazione in altri comparti relativi alla circolazione delle persone, con l'introduzione di sanzioni pecuniarie e amministrative accessorie ulteriori rispetto alle misure restrittive già previste; la nuova disposizione intende inoltre separare il trattamento delle due fattispecie di comando o pilotaggio «in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool» e «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope», la cui assimilazione e trattazione all'interno della medesima disposizione (quella vigente) appare insufficiente a fornire un'adeguata analisi logica e un idoneo trattamento sanzionatorio per le due diverse e complesse fattispecie. Infine, ferma restando la disciplina delle attività di navigazione professionale, commerciale e mercantile, già soggette a specifico trattamento regolamentare, si propongono modalità di prevenzione del reato mediante l'esecuzione di accertamenti qualitativi non invasivi della capacità al comando, attraverso un'adeguata strumentazione e senza pregiudizio per l'integrità psico-fisica del comandante o pilota.

La presente proposta di legge intende intervenire anche nel comparto normativo relativo alla nautica da diporto, attività il cui esercizio è soggetto alla disciplina specifica recata dal codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; con riferimento a tale codice, la disposizione presa in esame è l'articolo 53, rispetto al quale si propone una riformulazione dei commi 1-bis e 6-bis.

Nella formulazione vigente, l'articolo 53, comma 1-bis, dispone la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di direzione nautica, comando o condotta di nave da diporto «in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti», fatta salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica. La formulazione proposta intende anzitutto adeguare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria alle soglie sanzionatorie correnti (dalla fascia da euro 2.066 a euro 8.263 a quella da euro 3.000 a euro 9.000); i commi successivi disciplinano il trattamento sanzionatorio in caso di sussistenza di

circostanze aggravanti, quali la provocazione di sinistro con trattamento sanzionatorio diversificato a seconda dell'entità e gravità dello stesso (1-ter); si introduce, inoltre, la previsione di modalità di accertamento del tasso alcolemico – mediante un'adeguata strumentazione e senza pregiudizio dell'integrità fisica, anche tramite apparecchi portatili – nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il conducente, comandante o direttore nautico dell'unità da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool (1-quater) e si introduce, altresì, la previsione di modalità di accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il conducente, comandante o direttore nautico dell'unità da diporto si trovi in questo stato di alterazione, tale da menomare la capacità al comando (1-quinquies). In adeguamento alle modifiche apportate dai commi illustrati, si propone una modifica al comma 6-bis, attraverso l'introduzione del riferimento alle procedure previste per l'esecuzione del fermo amministrativo delle unità da diporto.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si introducono strumenti e modalità di prevenzione dei reati connessi al consumo di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope in misura tale da alterare la capacità al comando da parte del conducente, comandante o direttore delle unità nautiche considerate, al fine di fornire strumenti di tutela efficaci nell'ambito della pratica delle attività di navigazione, oltre che di prevenire il verificarsi di sinistri nautici connessi alle fattispecie di reato disciplinate dalle norme oggetto di modifica, mediante la previsione di forme adeguate di accertamento della capacità al comando nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che tale capacità risulti compromessa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1120 del codice della navigazione).

1. L'articolo 1120 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1120. – (Comando o pilotaggio in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche). – Il comandante della nave,

---

del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota dell'aeromobile che si trova in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze alcoliche, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, tale da escludere o menomare la sua capacità di comando è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 3.000 a 10.000 euro.

All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei titoli di abilitazione professionale al comando o al pilotaggio di navi, galleggianti o aeromobili da uno a due anni.

Se il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota dell'aeromobile che si trova nello stato di alterazione psico-fisica di cui al primo comma provoca un sinistro marittimo o aereo le sanzioni previste dai commi primo e secondo sono raddoppiate.

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota marittimo che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze alcoliche, non derivata da caso fortuito o forza maggiore, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestare il servizio è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Le pene previste dal primo e dal quarto comma sono aumentate fino a un terzo se l'assunzione di bevande alcoliche è abituale.

In ogni caso di sinistro marittimo o aereo, ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che le persone indicate nel primo e nel quarto comma si trovino in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di bevande alcoliche, gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 1235 hanno la facoltà di disporre l'accertamento del tasso alcolemico, che è effettuato mediante un'adeguata strumentazione nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, anche attraverso apparecchi portatili. Lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche si considera comunque

accertato qualora risulti un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 1120-bis del codice della navigazione).

1. Dopo l'articolo 1120 del codice della navigazione è inserito il seguente:

«Art. 1120-bis. – (Comando o pilotaggio in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). – Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota dell'aeromobile che si trova in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, tale da escludere o menomare la sua capacità di comando è punito con la reclusione da tre a nove mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei titoli di abilitazione professionale al comando o al pilotaggio di navi, galleggianti o aeromobili da uno a due anni. L'autorità marittima o quella preposta alla navigazione interna o l'autorità aeronautica, secondo le rispettive competenze, dispone altresì l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del soggetto e, in caso di esito negativo, procede alla sua cancellazione dalle matricole. La reinscrizione non è ammessa finché non sia decorso almeno un anno dalla cancellazione.

Se il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota dell'aeromobile che si trova nello stato di alterazione psico-fisica di cui al primo comma provoca un sinistro marittimo o aereo le sanzioni previste dai commi primo e secondo sono raddoppiate.

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota marittimo che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, non derivata da caso fortuito o forza

---

maggiore, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestare il servizio è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Le pene previste dal primo e dal quarto comma sono aumentate fino a un terzo se l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è abituale.

L'autorità marittima o quella preposta alla navigazione interna o l'autorità aeronautica, secondo le rispettive competenze, ove sussistano indizi della sussistenza di uno stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, può disporre in ogni tempo l'esecuzione di accertamenti qualitativi non invasivi o di prove, anche attraverso apparecchi portatili, a carico delle persone indicate al primo comma. Qualora gli accertamenti diano esito positivo, la persona è accompagnata presso l'ufficio di sanità marittima o aerea o presso un'altra struttura sanitaria pubblica o accreditata o comunque a tale fine equiparata, ove sono prelevati campioni di liquidi biologici per l'esecuzione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ed è effettuata la relativa visita medica.

L'autorità marittima o quella preposta alla navigazione interna o l'autorità aeronautica, secondo le rispettive competenze, ha la facoltà di disporre gli accertamenti previsti dal sesto comma in ogni caso di sinistro marittimo o aereo».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 53 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171).

1. All'articolo 53 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

«1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, tale da

escludere o menomare la sua capacità di comando, condotta o direzione nautica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a tre mesi ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

1-ter. Se il soggetto di cui al comma 1-bis provoca un sinistro marittimo o aereo, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel medesimo comma è raddoppiata. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno e del fermo amministrativo dell'unità da diporto da tre a sei mesi qualora il mezzo non appartenga a persona estranea alla violazione. Se il mezzo appartiene a persona estranea alla violazione, la durata della sospensione della patente nautica è raddoppiata. Qualora dal sinistro derivino la morte o lesioni gravi di una o più persone ovvero l'incendio, il naufragio o la sommersione di altra nave, imbarcazione o galleggiante, la patente nautica è revocata. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei reati di cui al periodo precedente è sempre disposta la confisca dell'unità da diporto, salvo che essa appartenga a persona estranea al reato.

1-quater. In ogni caso di sinistro nautico, ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che la persona di cui al comma 1-bis si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche, gli organi di polizia hanno la facoltà di eseguire l'accertamento del tasso alcolemico, che è effettuato mediante un'adeguata strumentazione nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica anche attraverso apparecchi portatili. Lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche si considera comunque accertato qualora risulti un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

---

1-quinquies. In ogni caso di sinistro nautico, ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che la persona di cui al comma 1-bis si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre la persona ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti qualitativi hanno dato esito positivo, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, gli organi di polizia accompagnano la persona presso strutture sanitarie fisse o mobili ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica»;

b) al comma 6-bis, le parole: «, nonché i limiti di tolleranza del tasso alcolemico» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo delle unità da diporto».